



# CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO

---

Relazione tematica - ricorso n. 14195/2009 (Rif. Foglietto n. 129/2012)

Rel. n. 128

Roma, 5 luglio 2012

**Oggetto: GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - Pubblico impiego contrattualizzato - Devoluzione del contenzioso al giudice ordinario - Disciplina transitoria - Discrimine temporale del 30 giugno 1998 - Rilevanza - Limiti.**

## **SOMMARIO:**

1. **Fattispecie e questione.**
2. **Il dato normativo.**
3. **L'evoluzione nella giurisprudenza delle Sezioni Unite.**
  - 3.1. **Sentenza n. 3183 del 2012.**
  - 3.2. **Sentenza n. 4942 del 2012.**
  - 3.3. **Ordinanza n. 5577 del 2012.**
  - 3.4. **Ordinanza n. 5764 del 2012.**
  - 3.5. **Sentenza n. 6102 del 2012.**
  - 3.6. **Sentenza n. 8519 del 2012.**
  - 3.7. **Sentenza n. 8520 del 2012.**
  - 3.8. **Sentenza n. 8521 del 2012.**
4. **Riferimenti dottrinali.**
5. **Osservazioni conclusive.**

### **1. Fattispecie e questione.**

Alcuni medici condotti, transitato il rapporto di impiego dal Comune all'Azienda Sanitaria Locale, adiscono il giudice del lavoro, rivendicando, nei confronti del nuovo datore, il maturato economico riferito alla complessiva anzianità di servizio.

Il giudice ordinario, in entrambi i gradi di merito, accoglie la domanda per il periodo successivo al 30 giugno 1998 e declina la cognizione, in favore del giudice

amministrativo, per il lasso temporale anteriore a tale data, operando il c.d. frazionamento della giurisdizione, ai sensi dell'art. 45, comma 17, del d.lgs. n. 80 del 1998, trasfuso nell'art. 69, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001.

Ricorrono per cassazione i prestatori d'opera, assumendo che la sostanziale unitarietà della domanda, attinente alla retribuzione individuale di anzianità e quindi necessariamente correlata all'intera durata del rapporto di lavoro, non consentirebbe la segmentazione della tutela lungo il discrimine temporale di legge.

Essi aggiungono che l'interesse ad agire era sorto dopo il 30 giugno 1998, allorquando il giudice amministrativo aveva definitivamente annullato la norma collettiva di comparto ostativa al riconoscimento pieno dell'anzianità di servizio.

Il caso sembra prestarsi assai bene ad illustrare l'orientamento recentemente coltivato dalle Sezioni Unite riguardo alla disciplina transitoria della devoluzione giurisdizionale nella privatizzazione del pubblico impiego.

Invero, come istituto di durata a struttura tendenzialmente unitaria, la retribuzione individuale di anzianità evidenzia i tratti salienti della questione, rispetto alla quale l'evoluzione giurisprudenziale si è manifestata.

A ben vedere, tale questione concerne soprattutto le fattispecie che trapassano il limite del 30 giugno 1998 e che resistono, tuttavia, per la propria ontologica unitarietà, al frazionamento di tutela su base temporale.

## **2. Il dato normativo.**

All'avvio del processo di privatizzazione del pubblico impiego, il regime intertemporale di devoluzione del contenzioso al giudice ordinario venne calibrato sulla contrattualizzazione materiale dei rapporti, stabilendosi, nel combinato disposto degli artt. 68 e 72 del d.lgs. n. 29 del 1993, che il trasferimento giurisdizionale non avesse luogo prima della sottoscrizione del secondo contratto collettivo di comparto.

Il graduale trasferimento della cognizione al giudice dei rapporti privati avrebbe accompagnato la graduale privatizzazione della disciplina sostanziale.

Ne sarebbe derivata, peraltro, una transizione giurisdizionale disomogenea, rimessa alle dinamiche negoziali di ogni comparto (c.d. transizione a scacchiera).

Il d.lgs. n. 80 del 1998 ha optato, quindi, per un discrimine temporale fisso, prescrivendo, nell'art. 45, comma 17, che «sono attribuite al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie di cui all'art. 68 del d.lgs. n. 29 del 1993, come modificato dal presente decreto, relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998», mentre «le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore a tale data restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e debbono essere proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000».

La dicotomia tra «questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998», devolute alla giurisdizione ordinaria, e «questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore a tale data», lasciate alla giurisdizione amministrativa, è stata ripetuta dall'art. 69, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001.

Unica differenza fra la norma del 1998 e quella del 2001 riguarda le controversie attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore al discrimine temporale, le quali, per il primo testo, restano attribuite alla giurisdizione amministrativa «e debbono essere proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000», mentre, per il testo successivo, restano attribuite alla giurisdizione amministrativa «solo qualora siano state proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000»: differenza considerata irrilevante dalle Sezioni Unite, poiché giustificata soltanto dall'essere il decreto più recente successivo al termine, senza che di questo sia mutata la natura di limite decadenziale per la proponibilità della domanda in giudizio<sup>1</sup>.

### **3. L'evoluzione nella giurisprudenza delle Sezioni Unite.**

Nel corso dei primi mesi di quest'anno, è venuto delineandosi un nuovo orientamento delle Sezioni Unite per quanto concerne l'interpretazione e l'applicazione della norma sul discrimine temporale.

Questa norma, assecondata nella rigidità del criterio dell'attinenza cronologica, ha diffuso, per oltre un decennio, la pratica del frazionamento della giurisdizione, dacché le questioni trapassanti il discrimine del 30 giugno 1998 erano scisse in due segmenti temporali, l'uno anteriore e l'altro posteriore a tale data, devoluti alla cognizione di giudici diversi, il giudice amministrativo e, rispettivamente, il giudice ordinario.

Le Sezioni Unite avevano già elaborato strumenti operativi idonei a temperare gli eccessi del frazionamento, affidando soprattutto alla categoria dell'illecito permanente il mandato di promuovere l'unificazione della giurisdizione nella sede ordinaria (*infra*, § 5).

La segmentazione temporale rimaneva, tuttavia, quale regola per ogni fattispecie che, senza potersi qualificare nei termini dell'illecito permanente, fosse durata oltre il 30 giugno 1998.

L'indirizzo nuovo viene sorretto da valutazioni di rilevanza costituzionale e da argomenti di matrice sistematica.

Il principio di effettività della giurisdizione e il canone del giusto processo, sanciti dagli artt. 24 e 111 Cost., sono tradotti nel valore strumentale della concentrazione della tutela, che funge da garanzia di uniformità della risposta di giustizia, prevenendo il rischio del conflitto tra giudicati sul medesimo rapporto.

La concentrazione della tutela viene esercitata nel senso della giurisdizione del giudice ordinario, quale giudice naturale del pubblico impiego privatizzato.

Per converso, la giurisdizione del giudice amministrativo viene intesa quale residuo del vecchio sistema pubblicistico e assume, quindi, nel sistema contrattualizzato, la portata di un'eccezione, soggetta ad esegesi restrittiva.

L'approdo di tale impostazione è la riserva al giudice amministrativo delle sole fattispecie ad effetti esauriti entro il 30 giugno 1998 e la correlata devoluzione al giudice ordinario di ogni fattispecie ad effetti protratti oltre tale data.

---

<sup>1</sup> Cass., Sez. U, Sentenza 12 marzo 2004, n. 5184.

Ne sembrerebbe invertito il rapporto stesso tra regola ed eccezione, divenendo la segmentazione della fattispecie di durata ipotesi assolutamente residuale, per la deroga che infligge al principio di effettività e concentrazione della tutela, mediante la straordinaria *perpetuatio iurisdictionis* a favore di un giudice ormai estraneo alla natura del rapporto (*infra*, § 5).

### **3.1. Sentenza n. 3183 del 2012.**

Può essere indicata come l'arresto inaugurativo del nuovo orientamento.

V'è descritto il travaglio esegetico della norma transitoria del 1998 e del 2001, per la quale è occorsa «un'interpretazione non meramente letterale», focalizzata «più sulla tutela dovuta ed esigibile, che sulla collocazione temporale degli elementi a base della domanda»<sup>2</sup>.

Il paradigma è costituito dalla fattispecie dell'illecito permanente, la cui sostanziale unitarietà resiste alla prospettiva del frazionamento:

«In ragione della tutela da somministrare in concreto, si è inoltre sviluppata una giurisprudenza secondo la quale, nelle ipotesi d'illeciti permanenti iniziati prima del 30 giugno 1998, l'esaurimento degli stessi in epoca successiva o, a maggior ragione, la loro prosecuzione fino al momento del ricorso introduttivo attragga al presente e, cioè, al giudice ordinario l'accertamento e la decisione sull'intero periodo, anche al fine di evitare uno spezzettamento del processo, con onere dell'interessato di attivare due distinti giudizi per ottenere la riparazione di un torto essenzialmente unico»<sup>3</sup>.

L'aspetto innovativo della sentenza risiede nell'esportazione della logica di giudizio ispirata alla concentrazione e all'effettività della tutela dalla fattispecie dell'illecito permanente ad ogni altra fattispecie di durata, qualificata da sostanziale unitarietà (si trattava dell'omesso versamento dell'indennità per abbigliamento di servizio, componente accessoria della retribuzione di autisti e messi comunali).

Il fuoco dell'analisi si trasferisce dalla struttura permanente della fattispecie alla natura unitaria della questione, con la finalità di evitare, ogni volta che sia possibile, la segmentazione giurisdizionale:

«L'esigenza di scongiurare un'evenienza del genere, che non nuoce soltanto all'attore, ma pure al convenuto, esponendolo al rischio di maggiori esborsi, altrimenti inutili, ricorre anche nel caso di specie, nel quale i ricorrenti hanno lamentato un solo tipo d'inadempimento, che pone un unico problema, la cui soluzione non dipende dall'epoca degli accadimenti, ma dall'applicazione di un identico principio, valido sia per il periodo precedente, che per quello successivo al 30 giugno 1998»<sup>4</sup>.

---

<sup>2</sup> Cass., Sez. U, Sentenza 1° marzo 2012, n. 3183.

<sup>3</sup> Cass., Sez. U, Sentenza 1° marzo 2012, n. 3183.

<sup>4</sup> Cass., Sez. U, Sentenza 1° marzo 2012, n. 3183.

Un passaggio cruciale della motivazione definisce le ragioni sistematiche per le quali l'unificazione della tutela – ove praticabile – debba avvenire presso il giudice ordinario.

Per vero, nulla imporrebbe, sul piano logico, una concentrazione unidirezionale, esclusivamente orientata, cioè, nel senso della giurisdizione ordinaria.

Ricorre, tuttavia, un forte argomento teleologico, correlato allo spirito della privatizzazione:

«La sopravvivenza della giurisdizione del giudice amministrativo in tema d'impiego pubblico contrattualizzato ha costituito, nelle intenzioni del legislatore, un'ipotesi assolutamente eccezionale, che impone di leggere la norma in chiave restrittiva»<sup>5</sup>.

L'eccezionalità della giurisdizione amministrativa nell'ambito del pubblico impiego privatizzato conferisce alla giurisdizione ordinaria una *vis attractiva* per la cognizione di ogni fattispecie sostanzialmente unitaria, a prescindere dalla differente ampiezza dei segmenti temporali, che, non di rado, per i rapporti di lavoro a più lunga durata, segnala la maggior estensione del periodo anteriore al 30 giugno 1998.

Quindi:

«Il comma 7 dell'art. 69 del d.lgs. n. 165 del 2001 deve essere inteso nel senso che, in caso di fattispecie sostanzialmente unitaria dal punto di vista giuridico e fattuale, la protrazione della vicenda anche oltre il 30 giugno 1998 radica la giurisdizione dell'AGO pure per il periodo precedente, non essendo ammissibile che sul medesimo rapporto abbiano a pronunciarsi due giudici diversi, con conseguente possibilità di risposte differenti ad un'identica domanda di giustizia»<sup>6</sup>.

Non è estranea al nuovo indirizzo una speciale attenzione per l'uniformità dei giudicati, aspetto non secondario del principio di concentrazione ed effettività della tutela giurisdizionale.

### **3.2. Sentenza n. 4942 del 2012.**

Applica il principio enunciato dalla sentenza n. 3183 a una domanda di accertamento del rapporto di impiego e condanna al pagamento delle spettanze retributive<sup>7</sup>.

L'arresto si segnala per due aspetti.

Si trattava di prestazioni di lavoro giornalistico protrattesi dal 1984 al 1999.

La concentrazione della tutela presso il giudice ordinario testimonia che anche una breve protrazione della fattispecie oltre il limite del 30 giugno 1998 attrae l'intera causa a quel giudice, sebbene il periodo anteriore sia stato molto più ampio.

Viene ribadita, quindi, la natura unidirezionale della concentrazione di tutela.

---

<sup>5</sup> Cass., Sez. U, Sentenza 1° marzo 2012, n. 3183.

<sup>6</sup> Cass., Sez. U, Sentenza 1° marzo 2012, n. 3183.

<sup>7</sup> Cass., Sez. U, Sentenza 28 marzo 2012, n. 4942.

Per altro verso, è interessante notare che la Corte di appello, pur di unificare presso di sé la cognizione dell'intera domanda, si era ritenuta costretta a qualificare la condotta dell'amministrazione nei termini di un illecito permanente, incontrando il ricorso per cassazione dell'ente pubblico, che aveva osservato trattarsi, semmai, di comune inadempimento.

Le Sezioni Unite hanno riconosciuto il carattere non permanente della fattispecie, ma, in ragione della sua unitarietà sostanziale, hanno potuto confermare il dispositivo di appello, emendandone la motivazione.

Invero, il prestatore d'opera:

«Ha dedotto un unico rapporto, lamentando un solo tipo d'inadempimento, che, pur non potendo essere ricondotto alla categoria dell'illecito permanente, pone un unico problema, la cui soluzione non dipende dall'epoca degli accadimenti, ma dall'applicazione di un identico principio giuridico, valido sia per il periodo precedente, che per quello successivo, al 30 giugno 1998»<sup>8</sup>.

### **3.3. Ordinanza n. 5577 del 2012.**

Muovendosi in linea con la sentenza n. 3183, evidenzia un ulteriore punto di distacco rispetto agli indirizzi precedenti.

Ai fini della devoluzione della giurisdizione al giudice amministrativo, si riconosceva valore assorbente alla circostanza che il rapporto di impiego fosse cessato prima del 30 giugno 1998, circostanza bastevole ad escludere che un qualche segmento fosse caduto nel nuovo sistema e che, in definitiva, il rapporto fosse stato effettivamente privatizzato, divenendo irrilevante, quindi, la posteriorità dell'inadempimento consumato dal datore con fatti compiuti, o atti emessi, successivamente al discrimine temporale<sup>9</sup>.

Questa impostazione viene oggi derogata in nome del principio di concentrazione ed effettività della tutela, applicato in direzione dell'eccezionalità della giurisdizione amministrativa nel pubblico impiego privatizzato.

La fattispecie è descritta in termini di retroattività della pretesa, ma si tratta di una retroattività che investe piuttosto le condizioni fattuali, che non quelle giuridiche, di esercizio del diritto:

«Non può quindi confermarsi in senso assoluto l'indirizzo [...] che attribuisce rilievo assorbente alla circostanza della cessazione del rapporto entro il 30 giugno 1998, dovendo riconoscersi rilevanza anche alle concrete esigenze di tutela e alle pretese comunque insorte successivamente a tale data, seppure con effetto retroattivo»<sup>10</sup>.

---

<sup>8</sup> Cass., Sez. U, Sentenza 28 marzo 2012, n. 4942.

<sup>9</sup> Cass., Sez. U, Sentenza 8 aprile 2010, n. 8316; Cass., Sez. U, Sentenza 4 agosto 2010, n. 18049; Cass., Sez. U, Ordinanza 27 gennaio 2011, n. 1877.

<sup>10</sup> Cass., Sez. U, Ordinanza 6 aprile 2012, n. 5577.

In forza di siffatto argomento, le Sezioni Unite hanno dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda di un dipendente comunale, collocato a riposo prima del 30 giugno 1998, il cui credito per differenze retributive era stato tuttavia riconosciuto da delibere della commissione straordinaria di liquidazione dell'ente pubblico, successive a tale data:

«Soltanto con le dette delibere può dirsi che sia insorta la esigenza di tutela e la pretesa del ricorrente, seppure riguardante somme arretrate»<sup>11</sup>.

Il principio di effettività della tutela rileva nel senso che, con l'evento successivo al discrimine temporale, l'azione diviene esperibile concretamente, in linea di fatto, seppur essa attenga ad un rapporto formalmente cessato prima del 30 giugno 1998.

### **3.4. Ordinanza n. 5764 del 2012.**

Sembra diversamente orientata rispetto al nuovo indirizzo.

Vi si torna ad affermare che:

«Nel caso di azione risarcitoria basata sulla responsabilità contrattuale della P.A. datrice di lavoro, la cognizione della domanda rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, nel caso di controversia relativa a rapporto di pubblico impiego cessato prima del 30 giugno 1998»<sup>12</sup>.

La fattispecie riguardava un'azione contrattuale *ex art.* 2087 cod. civ., esperita da un pubblico dipendente il cui rapporto di impiego era cessato prima del 30 giugno 1998.

Le Sezioni Unite hanno dichiarato la giurisdizione del giudice amministrativo, ritenendo a tal fine irrilevante che l'eziologia lavorativa della patologia fosse emersa solo in un tempo successivo al discrimine legale<sup>13</sup>.

Il principio di effettività della tutela non altera la decisione, sull'implicito presupposto che esso assicuri le condizioni giuridiche di esercizio dell'azione, non anche le relative condizioni fattuali.

### **3.5. Sentenza n. 6102 del 2012.**

Interviene nel caso del direttore di un mercato comunale, che rivendicava superiore inquadramento come riflesso della qualificazione d'importanza della struttura, deliberata dalla giunta regionale in epoca anteriore al 30 giugno 1998.

L'applicazione letterale della regola transitoria avrebbe determinato la scissione della giurisdizione, devolvendo la cognizione degli effetti della medesima delibera regionale a giudici diversi, cioè al giudice amministrativo, per gli effetti sul periodo

---

<sup>11</sup> Cass., Sez. U, Ordinanza 6 aprile 2012, n. 5577.

<sup>12</sup> Cass., Sez. U, Ordinanza 12 aprile 2012, n. 5764.

<sup>13</sup> Cass., Sez. U, Ordinanza 12 aprile 2012, n. 5764.

anteriore al 30 giugno 1998, e al giudice ordinario, per gli effetti sul periodo successivo a tale data:

«Il caso si viene così ad iscrivere in un'area problematica, in cui, nella giurisprudenza di queste Sezioni Unite, si è venuta avvertendo l'esigenza di apportare correzioni alla generale applicazione della regola prima indicata. Il connettivo che ha assunto il ruolo di fattore di correzione è consistito nell'attribuire rilevanza al principio di effettività della tutela giurisdizionale, sì da individuare, in base al suo miglior operare nel caso concreto, il dato della fattispecie utile a fungere da criterio di collegamento della giurisdizione»<sup>14</sup>.

La strategia della Corte andrebbe a edificare, mediante progressive «correzioni» della regola del frazionamento – operate per casi «tipici», ma ispirate dal principio unificante di effettività della tutela –, un «sottosistema» di attrazione alla giurisdizione ordinaria:

«La giurisprudenza delle Sezioni Unite ha finito così col registrare un'ampia serie di casi tipici, ciascuno supportato da una specifica motivazione, che però hanno composto nel loro insieme un sottosistema, dove l'eccezione alla regola è valsa ad attrarre la tutela al giudice ordinario»<sup>15</sup>.

«La matrice unitaria che giustifica le soluzioni di questi diversi casi, tra i quali si iscrive quello oggetto dell'odierna decisione, è fornita dai principi espressi dalla stessa giurisprudenza di questa Corte in riferimento al valore della concentrazione della tutela giurisdizionale, nel segno della sua effettività, nel quadro del principio costituzionale del giusto processo e come premessa di un più impegnativo corollario che è rappresentato dal principio di tendenziale unicità della giurisdizione, al fine di non rendere difficile la tutela dei diritti»<sup>16</sup>.

Nella specie, avendo il dipendente conseguito la rivendicata qualifica in data anteriore al 30 giugno 1998, sin dal tempo della delibera regionale di riqualificazione del mercato, nulla si sarebbe opposto, sul piano strettamente logico, al frazionamento della giurisdizione:

«E però, la circostanza che tale qualifica sia da considerare acquisita in data anteriore, se dovesse giustificare che lo stesso fatto sia da conoscere, ancorché allo stesso effetto giuridico, da giudici diversi, comporterebbe una scissione della tutela giurisdizionale, giustificabile in termini di adesione ad una regola generale, dettata per esigenze di organizzazione dell'esercizio della funzione giurisdizionale, ma inadatta,

---

<sup>14</sup> Cass., Sez. U, Sentenza 19 aprile 2012, n. 6102.

<sup>15</sup> Cass., Sez. U, Sentenza 19 aprile 2012, n. 6102.

<sup>16</sup> Cass., Sez. U, Sentenza 19 aprile 2012, n. 6102.



rispetto al caso concreto, a realizzare la concentrazione della tutela giurisdizionale, a sua volta strumento della sua effettività»<sup>17</sup>.

L'attrazione al giudice ordinario della frazione di domanda relativa al periodo anteriore al 30 giugno 1998 non riuscirebbe a soddisfare i principi di concentrazione ed effettività, che ne costituiscono la *ratio*, se, nell'ipotesi di doppia declinatoria della giurisdizione ordinaria sulla medesima frazione di domanda, le Sezioni Unite, dichiarando quella giurisdizione, dovessero rinviare al giudice di primo grado, ai sensi dell'art. 353, primo comma, cod. proc. civ., anziché al giudice di appello, del quale hanno cassato la sentenza in punto di giurisdizione.

Il rinvio al giudice di appello può essere disposto, tuttavia, senza che ciò implichi la perdita reale di un grado di merito.

Questo esito operativo, coesistente alla ragionevole durata del processo, è raggiunto dalle Sezioni Unite valorizzando – ancora una volta – la sostanziale unitarietà della domanda.

Per vero:

«Ritenuta irrilevante, ai fini della giurisdizione, la distinzione tra periodi del rapporto d'impiego successivi e anteriori al 30 giugno 1998, avere i giudici di primo e secondo grado conosciuto anche del merito della domanda, con sostanziale effetto sul periodo anteriore, a partire dalla data sopra indicata giustifica che la domanda rilevi nella sua unitarietà anche ai fini della competenza, sicché viene meno, nel caso, il presupposto dell'applicabilità del primo comma dell'art. 353»<sup>18</sup>.

### **3.6. Sentenza n. 8519 del 2012.**

Testimonia come il nuovo indirizzo delle Sezioni Unite, lungi dal risolversi in un'*interpretatio abrogans* della norma sul discrimine temporale, ne promuova una rilettura valevole per un'area del contenzioso, seppur quella di maggior estensione nella disciplina transitoria di un rapporto di durata, l'area cioè delle controversie il cui oggetto sia sostanzialmente unitario e trapassi la data del 30 giugno 1998.

Tali controversie, non essendo frazionabili a motivo dell'unitarietà dell'oggetto, sono attratte, per intero, dalla giurisdizione del giudice ordinario, restando al di fuori del campo applicativo della disposizione intertemporale (*infra*, § 5).

Viceversa, qualora i fatti costitutivi della pretesa si siano esauriti anteriormente al 30 giugno 1998, la norma sul discrimine temporale esercita la sua funzione, riservando la controversia, sebbene promossa dopo il 30 giugno 1998, alla cognizione del giudice amministrativo.

In quest'ambito, la norma si delinea, allora, come una disposizione di *perpetuatio iurisdictionis*, derogatoria del principio *tempus regit actum* (*infra*, § 4, § 5).

Nonostante la generale devoluzione del rapporto di impiego alla giurisdizione del giudice ordinario, la norma conserva alla giurisdizione del giudice amministrativo la

---

<sup>17</sup> Cass., Sez. U, Sentenza 19 aprile 2012, n. 6102.

<sup>18</sup> Cass., Sez. U, Sentenza 19 aprile 2012, n. 6102.

fattispecie che abbia inciso sulla fase del rapporto anteriore alla privatizzazione, se in quella fase essa si esaurì, senza produrre, cioè, riflesso alcuno sulla fase successiva alla privatizzazione.

Deve trattarsi, peraltro, di fattispecie la cui valenza costitutiva sia davvero in sé conclusa, disinteressata cioè ad elementi di collegamento che la proiettino oltre il limite temporale del 30 giugno 1998.

Questo si riscontra, in maniera paradigmatica, nel caso del pubblico impiego «di fatto», ai sensi dell'art. 2126 cod. civ.:

«Ed invero il fatto costitutivo dei diritti derivanti per il lavoratore, in base a tale disposizione, dallo svolgimento di fatto di un rapporto di lavoro non validamente costituito è integrato dall'effettiva attuazione, nel corso del tempo, del rapporto di lavoro e, in particolare, dall'esecuzione delle prestazioni lavorative, senza che abbia alcuna tutela giuridica l'aspettativa del lavoratore ad una prosecuzione del rapporto nel corso del tempo e quindi anche al mantenimento dei livelli di inquadramento e di retribuzione in base alla disciplina di cui all'art. 2103 cod. civ.; ne consegue che l'applicazione della richiamata disciplina transitoria in tali situazioni comporta che permane la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo per i diritti maturati sulla base della esecuzione del rapporto sino al 30 giugno 1998»<sup>19</sup>.

### **3.7. Sentenza n. 8520 del 2012.**

Coltiva le indicazioni provenienti dalle sentenze nn. 3183 e 6102, facendone applicazione alla domanda di superiore inquadramento di una dipendente in servizio presso un tribunale amministrativo regionale, la quale, classificata in ottava qualifica funzionale e poi in posizione economica C2, rivendicava il trattamento economico della nona qualifica funzionale e della posizione economica C3, avendo effettivamente svolto, fin dalla presa di servizio nel 1978, le funzioni di direttore di segreteria.

In primo grado, il giudice del lavoro si era ritenuto titolare della giurisdizione sull'intera domanda.

La Corte di appello, invece, aveva operato il frazionamento, declinando la giurisdizione in favore del giudice amministrativo per il periodo anteriore al 30 giugno 1998.

Le Sezioni Unite hanno osservato che:

«La situazione di fatto cui si raccorda la pretesa dedotta in giudizio è rimasta nel tempo la medesima, ché la lavoratrice deduce un inadempimento unitario dell'amministrazione in ordine all'attribuzione del trattamento economico corrispondente ad una determinata qualifica o posizione professionale»<sup>20</sup>.

L'unitarietà sostanziale del diritto azionato implica che:

---

<sup>19</sup> Cass., Sez. U, Sentenza 29 maggio 2012, n. 8519.

<sup>20</sup> Cass., Sez. U, Sentenza 29 maggio 2012, n. 8520.

«La protrazione della fattispecie oltre il discrimine temporale radica la giurisdizione presso il giudice ordinario anche per il periodo anteriore a tale data, non essendo ammissibile che sul medesimo rapporto abbiano a pronunciarsi due giudici diversi, con possibilità di differenti risposte ad una stessa istanza di giustizia; la scissione della tutela giurisdizionale, se è giustificabile in termini di adesione ad una regola generale dettata per esigenze di organizzazione dell'esercizio della funzione giurisdizionale, è però inadatta, rispetto al caso concreto, a realizzare la concentrazione della giurisdizione, a sua volta strumento della effettività della tutela»<sup>21</sup>.

In forza di tali argomenti, le Sezioni Unite hanno dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario anche per il periodo anteriore al 30 giugno 1998, cassando la parziale declinatoria di secondo grado e rinviando alla Corte di appello per l'integrazione del giudizio di merito.

### **3.8. Sentenza n. 8521 del 2012.**

Certifica che, nella disciplina transitoria relativa alla devoluzione del contenzioso in materia di pubblico impiego privatizzato, la forza attrattiva compete alla giurisdizione ordinaria, non anche, *ceteris paribus*, alla giurisdizione amministrativa, la quale ultima conferma, in tal modo, la propria settoriale residualità.

Pertanto, ove anche la domanda è sostanzialmente unitaria e presenta elementi oggettivi di collegamento alla sfera temporale della giurisdizione amministrativa, questa non attrae a sé l'intero oggetto del decidere.

Nella fattispecie, si trattava di un tecnico di laboratorio in servizio presso un policlinico universitario, che, lamentando di essere stato sfavorevolmente inquadrato in occasione dell'equiparazione al personale del ruolo sanitario, aveva agito per le differenze dell'indennità perequativa.

I giudici di merito avevano declinato la giurisdizione in favore del giudice amministrativo in relazione al periodo precedente il 30 giugno 1998.

L'azienda ospedaliera aveva chiesto alle Sezioni Unite di devolvere al giudice amministrativo anche la cognizione sul periodo successivo, atteso che la lesione sarebbe derivata, anche per tale frazione temporale, dai pregressi atti di inquadramento.

Le Sezioni Unite hanno respinto il motivo di ricorso, tenendo ferma la segmentazione dell'istanza:

«Nella specie, la domanda del dipendente è diretta al riconoscimento di differenze di retribuzione in conseguenza della equiparazione al personale del ruolo sanitario (c.d. indennità di equiparazione) e, dunque, non rilevano, in via diretta, gli atti di inquadramento precedenti, poiché il fatto costitutivo del diritto alla maggiore

---

<sup>21</sup> Cass., Sez. U, Sentenza 29 maggio 2012, n. 8520.

retribuzione si identifica nel possesso – incontestato – di una certa qualifica, corrispondente al profilo professionale del ruolo del S.S.N.»<sup>22</sup>.

#### 4. Riferimenti dottrinali.

Nel linguaggio della dottrina, è usuale il richiamo ai seguenti criteri applicativi del discrimine temporale:

a) criterio «del periodo», fondato sull'identificazione del periodo lavorativo cui la controversia attiene;

b) criterio «dell'atto», fondato sull'identificazione del momento di emissione dell'atto gestorio contestato;

c) criterio «della lesione», fondato sull'identificazione del momento di produzione dell'evento lesivo denunciato;

d) criterio «della fattispecie», fondato sull'identificazione del momento di insorgenza della situazione giuridica azionata.

Il criterio «del periodo» aderisce bene al tenore letterale del dato normativo<sup>23</sup>. Chi ne accetta l'utilizzo sdrammatizza l'inconveniente suo più grande, cioè il frazionamento della tutela<sup>24</sup>. Anzi, la segmentazione asseconderebbe la *ratio legis*, separando nettamente, anche sul versante giurisdizionale, il vecchio «rapporto di impiego» dal nuovo «rapporto di lavoro»<sup>25</sup>.

In realtà, la duplicazione dei mezzi e delle sedi di giustizia rappresenta un inconveniente severo, addebitato alla tradizionale carenza degli strumenti di «connessione transgiurisdizionale»<sup>26</sup>.

Secondo la prevalente dottrina, il frazionamento della tutela giurisdizionale e il conflitto di giudicati che potenzialmente ne deriva costituiscono risultati esegetici inaccettabili, per scongiurare i quali occorre dirigersi verso criteri a effetto unificante<sup>27</sup>.

Invero, il cumulo delle giurisdizioni spingerebbe l'ordinamento «al limite della schizofrenia», ponendolo in frontale contrasto con gli obiettivi del giusto processo<sup>28</sup>.

V'è la diffusa consapevolezza, peraltro, che gli stessi criteri orientati all'unificazione non sempre risultano in grado di evitare la segmentazione della tutela,

---

<sup>22</sup> Cass., Sez. U, Sentenza 29 maggio 2012, n. 8521.

<sup>23</sup> TRISORIO LIUZZI, *Controversie relative ai rapporti di lavoro*, in *Il lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*, diretto da Carinci, D'Antona, 2<sup>a</sup> ed., Milano, 2000, III, p. 1867.

<sup>24</sup> ORIANI, sub Art. 45, in *La riforma dell'organizzazione, dei rapporti di lavoro e del processo nelle amministrazioni pubbliche*, *Commento al d.lgs. n. 80 del 1998*, a cura di Corpaci, Rusciano, Zoppoli, in *Nuove leggi civ. comm.*, 1999, p. 1597 s.

<sup>25</sup> CARDI, sub Art. 45, in *Amministrazioni pubbliche, lavoro, processo*, *Commento al d.lgs. n. 80 del 1998*, a cura di Dell'Olio, Sassani, Milano, 2000, p. 638 ss.

<sup>26</sup> CHIARLONI, *Prime riflessioni su riforma del pubblico impiego e processo*, in *Corr. giur.*, 1998, p. 625.

<sup>27</sup> Per l'impiego del criterio «della fattispecie» (tranne che nei giudizi impugnatori, ove varrebbe il criterio «dell'atto»), APICELLA, *La disciplina transitoria del trasferimento al giudice ordinario della giurisdizione sulle controversie di lavoro con la pubblica amministrazione*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1999, p. 550 ss.

<sup>28</sup> GIACCHETTI, *Contenzioso del pubblico impiego: l'incerto confine transitorio tra la giurisdizione amministrativa e quella ordinaria*, in *Cons. Stato*, 1999, II, p. 966.

dacché, in un rapporto di durata qual è il rapporto di lavoro, atti, lesioni e fattispecie, tendono a reiterarsi e mostrano sovente aspetti di continuità e permanenza<sup>29</sup>.

Ciò acquisito, pur non escludendosi l'esercizio di un «principio della prevalenza», per cui la giurisdizione andrebbe concentrata presso il giudice al quale spetta conoscere del periodo più lungo, si privilegia una considerazione non quantitativa, ma qualitativa, osservando che la perpetuazione della giurisdizione amministrativa nel pubblico impiego privatizzato ha carattere «eccezionale» rispetto all'art. 5 cod. proc. civ. e che, quindi, in caso di cumulo delle giurisdizioni, essa debba recedere, lasciando la cognizione al giudice ordinario, quale giudice «naturale» del rapporto contrattualizzato<sup>30</sup>.

Al giudice amministrativo resterebbero – in una prospettiva di graduale esaurimento del suo compito, resa ancora più nitida dal termine di decadenza con funzione acceleratoria – le ipotesi in cui periodo controverso e atto lesivo siano entrambi anteriori al discrimine temporale<sup>31</sup>.

La sopravvivenza della giurisdizione amministrativa nel contesto della privatizzazione deroga al principio *tempus regit actum*, che naturalmente devolverebbe al giudice ordinario tutto il contenzioso successivo all'entrata in vigore della nuova disciplina<sup>32</sup>.

Col frazionamento della giurisdizione per il diritto a maturazione continuativa e per i diritti tra loro legati da vincoli di connessione «forte», l'esigenza organizzativa sottesa al discrimine temporale – l'esigenza, cioè, di gradualità nel trasferimento delle competenze – «non si paga solo in termini di mantenimento della giurisdizione di un giudice che non ha più nulla a che spartire con la materia del pubblico impiego privatizzato, ma anche e soprattutto in termini di frammentazione dei giudizi, con le difficoltà di coordinamento che ne conseguono»<sup>33</sup>.

La proposta che dalla dottrina prevalente è venuta alla giurisprudenza di legittimità può riassumersi, quindi, nel senso della *vis attractiva* della giurisdizione ordinaria per tutte le controversie su questioni attuali dopo il 30 giugno 1998, pur se originate da fattispecie di durata avviate prima di tale data, residuando alla giurisdizione amministrativa le controversie su questioni esauritesi prima del 30 giugno 1998, sebbene portate in giudizio dopo tale data<sup>34</sup>.

Il profilo dottrinale sinora tracciato fa apparire verosimile che l'orientamento recentemente inaugurato dalle Sezioni Unite godrà di buona letteratura.

Limitando la segmentazione della giurisdizione e promuovendone la concentrazione presso il giudice ordinario, tale indirizzo sembra raccogliere auspici diffusi.

---

<sup>29</sup> SUPPIEJ, *Nove anni di travaglio del trapasso di giurisdizione per i lavoratori pubblici*, in *Riv. it. dir. lav.*, 2001, I, p. 320.

<sup>30</sup> GIACCHETTI, *loc. cit.*

<sup>31</sup> GIACCHETTI, *op. cit.*, p. 964.

<sup>32</sup> APICELLA, *op. cit.*, p. 546.

<sup>33</sup> BORGHESI, *La giurisdizione del pubblico impiego privatizzato*, Padova, 2002, p. 51.

<sup>34</sup> ROMEO, *La residua giurisdizione del giudice amministrativo nel rapporto d'impiego pubblico*, in *Lav. giur.*, 2000, p. 1105 s.

Nei commenti di primo acchito, tuttavia, non manca qualche fraintendimento.

Ad esempio, si legge che le decisioni del marzo scorso, quale autentico *revirement*, scardinando la regola del frazionamento per le fattispecie costitutive sostanzialmente unitarie, avrebbero legittimato uno spostamento della giurisdizione per ragioni di connessione, in favore cioè del giudice investito della questione di maggior importanza<sup>35</sup>.

In realtà, le Sezioni Unite non fondano il nuovo corso su un'improbabile «connessione transgiurisdizionale», estranea alla nostra tradizione sistematica, né esercitano il criterio quantitativo di accessorietà, tipico della connessione, bensì valorizzano la «naturalità» settoriale della giurisdizione ordinaria, elevata a polo unico di attrazione nel contesto privatizzato.

## 5. Osservazioni conclusive.

È forse eccessivo configurare la recente evoluzione della giurisprudenza delle Sezioni Unite nei termini di un brusco e inatteso sovvertimento.

Pur segnalando un moto deciso verso la concentrazione giurisdizionale, quale strumento di effettività della tutela e di equità del processo, tale evoluzione procede su una linea di coerenza rispetto ad alcune indicazioni pregresse.

S'intende fare riferimento alla categoria della permanenza di illecito, che lungamente ha operato in funzione di temperamento del criterio di segmentazione temporale.

Attrahendo al giudice ordinario la giurisdizione sul periodo anteriore al 30 giugno 1998 ogniqualvolta la domanda riguardasse una lesione da illecito permanente e la permanenza fosse cessata successivamente a tale data, le Sezioni Unite hanno sempre mostrato di individuare nella concentrazione della tutela presso il giudice dell'attualità la via maestra per devolvere la fattispecie di durata non frazionabile<sup>36</sup>.

L'orientamento innovativo si risolve ad estendere l'ambito dell'infrazionabilità oltre la figura dell'illecito permanente, che viene costituita ad archetipo di ogni «fattispecie sostanzialmente unitaria dal punto di vista giuridico e fattuale»<sup>37</sup>.

Non è frazionabile – e non si presta a segmentazione giurisdizionale, seppure non ricorra un illecito permanente<sup>38</sup> – la fattispecie che resta caratterizzata, nel tempo, da unicità della questione e identità del principio, la fattispecie che non risente, cioè, della posizione degli eventi rispetto al discrimine legale<sup>39</sup>.

L'indivisibilità sostanziale della fattispecie obbliga a unificarne la cognizione, ma, in linea astratta, il giudice destinatario della concentrazione potrebbe non essere il giudice ordinario.

---

<sup>35</sup> MADDALENA, *Dal c.d. frazionamento della giurisdizione per segmenti temporali alla giurisdizione per connessione?*, in *Corr. merito*, 2012, p. 539 ss.

<sup>36</sup> Cass., Sez. U, Ordinanza 19 dicembre 2005, n. 27896; Cass., Sez. U, Ordinanza 12 giugno 2006, n. 13537; Cass., Sez. U, Sentenza 28 febbraio 2007, n. 4635; Cass., Sez. U, Sentenza 31 marzo 2009, n. 7768.

<sup>37</sup> Cass., Sez. U, Sentenza 1° marzo 2012, n. 3183.

<sup>38</sup> Cass., Sez. U, Sentenza 28 marzo 2012, n. 4942.

<sup>39</sup> Cass., Sez. U, Sentenza 1° marzo 2012, n. 3183; Cass., Sez. U, Sentenza 29 maggio 2012, n. 8520.

Qualora valessero i criteri logico-formali di accessorietà e prevenzione, tipici della connessione, potrebbe risultare investito il giudice amministrativo, ove adito per la causa principale o adito per primo.

Le Sezioni Unite esercitano, invece, un criterio teleologico e sistematico, affermando il principio di «eccezionalità» della giurisdizione amministrativa in tema di pubblico impiego contrattualizzato<sup>40</sup>.

La *vis atractiva* della giurisdizione ordinaria si fonda sull'attualità che la connota nel quadro della privatizzazione; o – se si preferisce – la residualità della giurisdizione amministrativa segue al carattere derogatorio che essa esprime, nel medesimo quadro, rispetto al principio *tempus regit actum*.

Non rileva che il giudice speciale sia astrattamente investito del maggior periodo di rapporto, giacché anche una breve protrazione della fattispecie unitaria oltre il discrimine temporale eccita la forza attrattiva della giurisdizione del giudice ordinario, quale giudice naturale del rapporto privatizzato<sup>41</sup>.

Anzi, questa *vis* si dispiega pur se il rapporto ebbe a consumarsi interamente prima del discrimine, qualora la pretesa sia divenuta esercitabile solo dopo, con effetto retroattivo<sup>42</sup>.

Pertanto, ove anche il rapporto di impiego sia cessato anteriormente al 30 giugno 1998, la giurisdizione appartiene al giudice ordinario se il «dato storico» che origina la lite coincide con l'adozione di un provvedimento discrezionale (ad esempio, rifiuto dell'equo indennizzo), emesso dall'amministrazione successivamente a quella data<sup>43</sup>.

Il giudice amministrativo mantiene la cognizione delle sole fattispecie esauritesì, sotto ogni profilo costitutivo, anteriormente al discrimine temporale<sup>44</sup>.

La concentrazione della giurisdizione per unitarietà della domanda è asimmetrica e unidirezionale, esercitandosi presso il giudice ordinario, non anche, a parità di ogni altra condizione, presso il giudice amministrativo<sup>45</sup>.

Può dirsi, in sintesi estrema, che il recente orientamento delle Sezioni Unite esalta il principio di effettività della tutela giurisdizionale e il valore strumentale della concentrazione dei giudizi, allineando l'uno e l'altro alla riconosciuta «naturalità» della giurisdizione ordinaria nel pubblico impiego privatizzato.

L'effettività della tutela giurisdizionale, sotto il profilo della ragionevole durata del processo, fonda l'indicazione delle Sezioni Unite, giustificata peraltro dalla sostanziale unitarietà della domanda, nel senso della praticabilità del rinvio al giudice di appello, anziché al giudice di primo grado, in caso di doppia declinatoria della giurisdizione ordinaria sulla frazione di domanda anteriore al discrimine legale<sup>46</sup>.

La rigida applicazione del criterio «del periodo» ha portato sovente i giudici ordinari a frazionare la tutela in modo meccanico, senza che, tuttavia, ne risultasse

---

<sup>40</sup> Cass., Sez. U, Sentenza 1° marzo 2012, n. 3183.

<sup>41</sup> Cass., Sez. U, Sentenza 28 marzo 2012, n. 4942.

<sup>42</sup> Cass., Sez. U, Ordinanza 6 aprile 2012, n. 5577.

<sup>43</sup> Cass., Sez. U, Sentenza 15 maggio 2012, n. 7504.

<sup>44</sup> Cass., Sez. U, Sentenza 29 maggio 2012, n. 8519.

<sup>45</sup> Cass., Sez. U, Sentenza 29 maggio 2012, n. 8521.

<sup>46</sup> Cass., Sez. U, Sentenza 19 aprile 2012, n. 6102.

sacrificata, in termini reali, alcuna quota di cognizione, giacché conoscere nel merito un segmento di domanda equivale a conoscerla per intero, se la domanda è davvero unitaria sul piano sostanziale.

Così, nella fattispecie descritta all'inizio (*supra*, § 1), qualora si riconoscesse l'unitarietà della pretesa dei medici condotti in ragione della inscindibilità dell'anzianità di servizio, giudice di rinvio – in carenza di una decisione nel merito *ex art.* 384, secondo comma, ultimo periodo, cod. proc. civ. – parrebbe essere la Corte di appello.

Per completezza di analisi, sembra opportuno evidenziare tre aspetti meritevoli di ulteriore approfondimento.

È da verificare la tesi che inquadra l'attrazione alla giurisdizione ordinaria, come ridefinita dalle Sezioni Unite, nello schema dello spostamento per connessione (*supra*, § 4). Tesi assai fragile, non solo perché ipotizza un'incerta «connessione transgiurisdizionale», ma anche perché rimanda a criteri di spostamento (accessorietà, prevenzione) carenti di fondamento positivo, in un ambito caratterizzato dall'unico polo attrattivo della giurisdizione ordinaria. Più sostenibile appare un'esegesi teleologica che introduca nella norma sul regime transitorio una clausola implicita, secondo la quale la formula «questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro» vale unicamente per le controversie periodizzabili, tutte le altre – cioè, le controversie di durata, sostanzialmente unitarie, trapassanti il discrimine temporale – restando al giudice ordinario in base al principio *tempus regit actum*.

Inoltre, per i rapporti d'impiego cessati anteriormente al 30 giugno 1998, occorre definire i termini dell'attrazione alla giurisdizione ordinaria, se – come ritenuto talora<sup>47</sup>, ma non sempre<sup>48</sup> – possa bastare all'uopo una sopravvenienza, posteriore al discrimine temporale, che renda esercitabile di fatto un'azione della quale pure sussistevano, già prima del discrimine, le condizioni giuridiche di esperimento.

Infine, mette conto chiarire se l'attrazione alla giurisdizione ordinaria operi per «casi tipici» e quale «eccezione alla regola» – come afferma una motivazione partecipe del nuovo indirizzo<sup>49</sup> – o se viceversa esista, in tal senso, un principio generale, coerente alla teorizzata «eccezionalità» della giurisdizione amministrativa nell'impiego pubblico privatizzato<sup>50</sup>.

(Red. Enrico Carbone)

Il direttore aggiunto  
F.to (Ulpiano Morcavallo)

---

<sup>47</sup> Cass., Sez. U, Ordinanza 6 aprile 2012, n. 5577.

<sup>48</sup> Cass., Sez. U, Ordinanza 12 aprile 2012, n. 5764.

<sup>49</sup> Cass., Sez. U, Sentenza 19 aprile 2012, n. 6102.

<sup>50</sup> Cass., Sez. U, Sentenza 1° marzo 2012, n. 3183.



## ALLEGATI

### RIFERIMENTI NORMATIVI:

- 1) d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, art. 68;
- 2) d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, art. 72;
- 3) d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 45;
- 4) d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 69;

### GIURISPRUDENZA:

- 5) Cass., Sez. U, Sentenza 12 marzo 2004, n. 5184 (Rv. 571124);
- 6) Cass., Sez. U, Ordinanza 19 dicembre 2005, n. 27896 (Rv. 585823);
- 7) Cass., Sez. U, Ordinanza 12 giugno 2006, n. 13537 (Rv. 589545);
- 8) Cass., Sez. U, Sentenza 28 febbraio 2007, n. 4635 (Rv. 595513);
- 9) Cass., Sez. U, Sentenza 31 marzo 2009, n. 7768 (Rv. 607464);
- 10) Cass., Sez. U, Sentenza 8 aprile 2010, n. 8316 (Rv. 612469);
- 11) Cass., Sez. U, Sentenza 4 agosto 2010, n. 18049 (Rv. 614124);
- 12) Cass., Sez. U, Ordinanza 27 gennaio 2011, n. 1877 (Rv. 615889);
- 13) Cass., Sez. U, Sentenza 1° marzo 2012, n. 3183 (Rv. 621089);
- 14) Cass., Sez. U, Sentenza 1° marzo 2012, n. 3183 (Testo);
- 15) Cass., Sez. U, Sentenza 28 marzo 2012, n. 4942 (Testo);
- 16) Cass., Sez. U, Ordinanza 6 aprile 2012, n. 5577 (Rv. 621944);
- 17) Cass., Sez. U, Ordinanza 6 aprile 2012, n. 5577 (Testo);
- 18) Cass., Sez. U, Ordinanza 12 aprile 2012, n. 5764 (Rv. 621834);
- 19) Cass., Sez. U, Ordinanza 12 aprile 2012, n. 5764 (Testo);
- 20) Cass., Sez. U, Sentenza 19 aprile 2012, n. 6102 (Rv. 622306);
- 21) Cass., Sez. U, Sentenza 19 aprile 2012, n. 6102 (Rv. 622307);
- 22) Cass., Sez. U, Sentenza 19 aprile 2012, n. 6102 (Testo);
- 23) Cass., Sez. U, Sentenza 15 maggio 2012, n. 7504 (Rv. 622349);
- 24) Cass., Sez. U, Sentenza 15 maggio 2012, n. 7504 (Testo);
- 25) Cass., Sez. U, Sentenza 29 maggio 2012, n. 8519 (Rv. 622473);
- 26) Cass., Sez. U, Sentenza 29 maggio 2012, n. 8519 (Testo);
- 27) Cass., Sez. U, Sentenza 29 maggio 2012, n. 8520 (Rv. 622463);
- 28) Cass., Sez. U, Sentenza 29 maggio 2012, n. 8520 (Testo);
- 29) Cass., Sez. U, Sentenza 29 maggio 2012, n. 8521 (Rv. 622470);
- 30) Cass., Sez. U, Sentenza 29 maggio 2012, n. 8521 (Testo);

## **DOTTRINA:**

- 31) S. CHIARLONI, *Prime riflessioni su riforma del pubblico impiego e processo*, in *Corr. giur.*, 1998, p. 625 ss.;
- 32) E.A. APICELLA, *La disciplina transitoria del trasferimento al giudice ordinario della giurisdizione sulle controversie di lavoro con la pubblica amministrazione*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1999, p. 545 ss.;
- 33) S. GIACCHETTI, *Contenzioso del pubblico impiego: l'incerto confine transitorio tra la giurisdizione amministrativa e quella ordinaria*, in *Cons. Stato*, 1999, II, p. 963 ss.;
- 34) R. ORIANI, sub *Art. 45*, in *La riforma dell'organizzazione, dei rapporti di lavoro e del processo nelle amministrazioni pubbliche*, *Commento al d.lgs. n. 80 del 1998*, a cura di A. Corpaci, M. Rusciano, L. Zoppoli, in *Nuove leggi civ. comm.*, 1999, p. 1592 ss.;
- 35) M. CARDI, sub *Art. 45*, in *Amministrazioni pubbliche, lavoro, processo*, *Commento al d.lgs. n. 80 del 1998*, a cura di M. Dell'Olio, B. Sassani, Milano, 2000, p. 635 ss.;
- 36) C. ROMEO, *La residua giurisdizione del giudice amministrativo nel rapporto d'impiego pubblico*, in *Lav. giur.*, 2000, p. 1105 ss.;
- 37) G. TRISORIO LIUZZI, *Controversie relative ai rapporti di lavoro*, in *Il lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*, diretto da F. Carinci, M. D'Antona, 2<sup>a</sup> ed., Milano, 2000, III, p. 1805 ss.;
- 38) G. SUPPIEJ, *Nove anni di travaglio del trapasso di giurisdizione per i lavoratori pubblici*, in *Riv. it. dir. lav.*, 2001, I, p. 307 ss.;
- 39) D. BORGHESI, *La giurisdizione del pubblico impiego privatizzato*, Padova, 2002;
- 40) M.L. MADDALENA, *Dal c.d. frazionamento della giurisdizione per segmenti temporali alla giurisdizione per connessione?*, in *Corr. merito*, 2012, p. 539 ss.